



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissione per le Adozioni Internazionali  
*Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993*

**LINEE OPERATIVE  
PER I PERCORSI DI FORMAZIONE  
PRE-MANDATO DEGLI ASPIRANTI GENITORI ADOTTIVI**





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissione per le Adozioni Internazionali  
*Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993*

# **LINEE OPERATIVE PER I PERCORSI DI FORMAZIONE PRE-MANDATO DEGLI ASPIRANTI GENITORI ADOTTIVI**

## **PREFAZIONE**

*Il presente documento si inserisce in un più ampio percorso di riflessione, confronto e costruzione condivisa promosso dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, finalizzato a rafforzare la qualità, l'equità e l'efficacia dei percorsi di preparazione rivolti alle coppie e alle persone singole che intendono intraprendere un'adozione internazionale. In un contesto in profonda trasformazione, segnato dalla crescente complessità dei bisogni delle bambine e dei bambini in attesa di una famiglia e dall'evoluzione delle forme della genitorialità, emerge con forza la necessità di disporre di strumenti comuni, fondati su competenze qualificate, evidenze consolidate e visioni condivise.*

*Il lavoro da cui prende forma questo documento ha trovato un momento particolarmente significativo nel seminario nazionale **“La creazione di nuovi legami: formarsi per accogliere”**, organizzato dalla CAI a Firenze lo scorso 21 e 22 ottobre, che ha rappresentato uno spazio di dialogo e confronto tra magistrati minorili, operatori dei servizi sociosanitari territoriali, formatori, esperti e professionisti impegnati nei diversi ambiti dell'adozione internazionale. In quell'occasione è stato possibile intrecciare lo sguardo istituzionale con quello professionale ed esperienziale, ponendo al centro i processi di costruzione dei legami, la complessità delle storie dei minorenni e le responsabilità che accompagnano ogni progetto adottivo.*

*I temi emersi nel corso del seminario – dalla progettazione dei percorsi formativi all'accompagnamento delle famiglie che accolgono minori con bisogni speciali, dall'adozione da parte di persone singole alla tutela delle fratrie, fino alla narrazione delle origini e alla preparazione dei bambini all'incontro con la nuova famiglia – hanno evidenziato come la formazione degli aspiranti genitori adottivi nella fase antecedente al decreto di idoneità, non possa essere intesa come un adempimento formale. Essa rappresenta piuttosto uno spazio trasformativo, capace di attivare consapevolezza, responsabilità e competenze relazionali. In questa prospettiva, l'attenzione ai vissuti emotivi, ai tempi del minore nonché alle risorse e ai limiti degli adulti costituisce parte integrante della qualità dell'intervento istituzionale.*



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissione per le Adozioni Internazionali  
*Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993*

*Il lavoro dei gruppi di approfondimento, costituti nell'ambito del seminario, ha ulteriormente rafforzato l'idea che i percorsi di accompagnamento debbano essere flessibili, personalizzati e rispettosi delle differenze. È emersa, altresì, l'importanza di investire nella formazione dei formatori, nel superamento degli stereotipi professionali e nella costruzione di équipe integrate tra affido e adozione. In tale cornice, è stato sottolineato il valore di una domanda adottiva più consapevole, sostenuta da tempi adeguati di riflessione e da occasioni di confronto con chi ha già attraversato l'esperienza dell'adozione, nel pieno rispetto della dignità delle storie e delle radici dei bambini e delle bambine*

*Infatti, garantire ai bambini un contesto di relazioni capace di rispondere ai loro bisogni affettivi, educativi e di sviluppo è un obiettivo fondamentale per il benessere delle persone di minore età. Nei percorsi di formazione degli aspiranti genitori adottivi è necessario considerare con attenzione le risorse e i limiti della persona adottante: particolare attenzione deve essere attribuita alle motivazioni, alle aspettative, al progetto di vita personale e alla rete familiare e sociale di riferimento, elementi essenziali per valutare la capacità di offrire al bambino un ambiente adeguato e sufficientemente stabile.*

*Questo documento intende, dunque, accompagnare il lettore nella comprensione del suo significato più profondo: non una mera raccolta di indicazioni operative, ma l'esito di un percorso collettivo che mette al centro i diritti delle bambine e dei bambini, la responsabilità delle istituzioni e il valore delle relazioni che danno origine a nuove appartenenze. Promuovere una cultura adottiva fondata sulla competenza, sulla riflessività e sulla cura dei legami significa, in ultima analisi, ampliare le possibilità di futuro per chi è in attesa di una famiglia e sostenere con maggiore consapevolezza chi sceglie di accoglierlo.*

*Il Vice Presidente della Commissione per le Adozioni Internazionali  
Vincenzo Starita*



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissione per le Adozioni Internazionali  
*Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993*

### **PREMESSA**

Le presenti Linee operative sono state elaborate in coerenza con i principali strumenti internazionali di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Esse si collocano, altresì, nel più ampio quadro degli orientamenti maturati in ambito internazionale in materia di adozione internazionale, che riconoscono nella preparazione degli aspiranti genitori adottivi un elemento essenziale di tutela del superiore interesse del minore e di prevenzione delle criticità nei percorsi adottivi.

Il documento costituisce l'esito dei lavori del Tavolo promosso dall'Ufficio III – Segreteria Tecnica della Commissione per le Adozioni Internazionali del Dipartimento per le politiche della famiglia, al quale hanno preso parte magistrati minorili, operatori dei servizi sociosanitari territoriali, rappresentanti degli Enti autorizzati ed esperti dell'Istituto degli Innocenti, in una composizione rappresentativa delle diverse realtà territoriali e professionali operanti nel sistema delle adozioni internazionali.

Il confronto interprofessionale e interistituzionale ha consentito di individuare le principali criticità del sistema adottivo attuale, di approfondire l'analisi dei bisogni formativi nella fase antecedente al conferimento del decreto di idoneità e di integrare prospettive differenti in un quadro di riferimento condiviso, orientato alla tutela del superiore interesse del minore.

Le Linee operative si pongono, pertanto, l'obiettivo di definire un percorso strutturato di informazione e formazione rivolto alle coppie e alle persone singole che intendono intraprendere un'adozione internazionale, in una prospettiva di maggiore omogeneità sul territorio nazionale e nel rispetto delle competenze regionali e dell'autonomia organizzativa dei servizi territoriali.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissione per le Adozioni Internazionali  
*Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993*

Il lavoro svolto tiene conto delle più recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali, ivi inclusa la sentenza della Corte costituzionale 21 marzo 2025, n. 33, inserendole in un quadro organico di aggiornamento degli strumenti di accompagnamento e preparazione all'adozione internazionale. In tale contesto, particolare attenzione è stata dedicata all'ampliamento della platea dei potenziali aspiranti genitori adottivi e alla conseguente esigenza di rafforzare e adeguare i percorsi informativi e formativi.

Una parte del lavoro è stata dedicata alla ricognizione e all'analisi dei materiali normativi e delle prassi regionali esistenti, confluite nell'appendice del presente documento.

Attraverso un lavoro comparativo coordinato, il Tavolo ha valorizzato le esperienze maturate a livello territoriale, individuando elementi comuni e contenuti essenziali idonei a garantire standard minimi condivisi sul piano nazionale.

Il documento si configura, pertanto, come l'esito di un percorso articolato per fasi: avviato nel contesto del Tavolo di lavoro interistituzionale, arricchito attraverso il confronto emerso nel seminario nazionale svoltosi a Firenze e successivamente sistematizzato in una elaborazione organica volta a restituire coerenza e continuità agli apporti raccolti.

Nelle presenti Linee operative la formazione è intesa come spazio qualificato di accompagnamento e riflessione, funzionale alla maturazione di una consapevole disponibilità adottiva, attraverso l'approfondimento delle specificità della genitorialità adottiva, dei bisogni dei bambini e delle bambine adottabili e delle implicazioni emotive, relazionali e sociali del percorso adottivo.

Le Linee operative valorizzano un approccio interdisciplinare e interistituzionale e promuovono l'adozione di metodologie partecipative, finalizzate a sostenere lo sviluppo di competenze relazionali e riflessive essenziali per l'esercizio di una genitorialità adottiva adeguata e responsabile.

Il documento si propone, infine, quale strumento di riferimento a supporto degli enti locali, dei servizi territoriali e degli operatori del settore nella progettazione e attuazione dei percorsi formativi, nonché quale supporto informativo unitario per gli aspiranti



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissione per le Adozioni Internazionali  
*Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993*

genitori adottivi chiamati ad avviare il percorso adottivo in modo consapevole, informato e rispettoso dei diritti del minore.

### **LINEE OPERATIVE PER I PERCORSI DI FORMAZIONE PRE-MANDATO DEGLI ASPIRANTI GENITORI ADOTTIVI**

#### **1. I soggetti coinvolti nella formazione**

I soggetti coinvolti nella formazione sono: le Regioni, i Comuni, i servizi sanitari degli Enti locali, i Servizi sociosanitari integrati come i Consultori familiari, i Servizi socioassistenziali, i Tribunali per i minorenni presenti sul territorio, gli Enti autorizzati allo svolgimento delle attività previste dalla legge 4 maggio 1983, n. 184. Tra i soggetti da coinvolgere nella formazione vanno annoverati, qualora già operanti nel territorio di riferimento, le Associazioni di famiglie adottive e di figli adottati riconosciute a livello nazionale operanti nella Regione di riferimento e con comprovata esperienza nel campo dell'adozione.

#### **2. Struttura e organizzazione dell'attività di informazione e formazione comuni all'adozione nazionale ed internazionale**

La prima fase del percorso ha natura informativa e ha come obiettivo prioritario quello di fornire un livello informativo omogeneo rispetto al tema dell'adozione nazionale e internazionale.

La seconda fase del percorso ha invece uno scopo formativo e persegue i seguenti obiettivi:

- a) la promozione in capo agli aspiranti genitori adottivi della costruzione di un processo di consapevolezza circa le motivazioni e aspettative rispetto al tema della genitorialità in generale e della genitorialità adottiva in particolare;
- b) la promozione in capo agli aspiranti genitori della conoscenza dei bisogni specifici del bambino adottivo per l'acquisizione di una maggiore consapevolezza rispetto alla peculiarità dei processi di sviluppo e rispetto alla possibilità che lo stesso bambino presenti eventuali problematiche psicologiche, comportamentali, di apprendimento, legate alla discontinuità affettivo-relazionale vissuta;
- c) la costruzione del legame con il bambino e l'evoluzione delle dinamiche della coppia nel processo evolutivo da coppia a coppia genitoriale;
- d) l'approfondimento delle specificità dell'adozione nazionale e internazionale.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissione per le Adozioni Internazionali  
*Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993*

Al termine del percorso, è auspicabile che gli aspiranti genitori adottivi vengano informati circa l'opportunità di approfondire le tematiche specifiche dell'adozione internazionale presso gli Enti autorizzati, senza alcun obbligo a conferire incarico.

### **3. I destinatari del percorso informativo e formativo ed i tempi di svolgimento delle attività relative all'adozione internazionale.**

Il percorso è rivolto alle coppie e alle persone singole interessate all'adozione, con differenziazione dei percorsi per gli aspiranti genitori alla prima esperienza di adozione ovvero per le famiglie o le persone singole con figli (adottivi o non).

In relazione al gruppo dei partecipanti si consiglia che lo stesso non superi le 20 unità. Nell'ambito delle attività formative è auspicabile che quelle relative all'adozione internazionale abbiano una durata minima non inferiore alle 6 ore da aggiungere alla formazione generale comune a tutte le adozioni e che ad esse sia dedicato in maniera esclusiva almeno 1 incontro.

È auspicabile, altresì, che l'intero percorso formativo sia articolato in un massimo di 12 incontri per garantire un equilibrio tra qualità, costi e fattibilità.

### **4. Metodologia di conduzione delle attività**

Si suggerisce di organizzare il percorso informativo e formativo relativo all'adozione internazionale mediante la programmazione di illustrazioni frontali delle tematiche, abbinate a momenti di confronto in gruppo, che favoriscano la partecipazione attiva e il coinvolgimento emotivo dei componenti del gruppo (lavori in sottogruppo, discussione di casi, visualizzazioni guidate, video di testimonianze o di casi esemplificativi, ascolto e riflessione critica condivisa di testimonianze dei genitori adottivi e dei figli con background adottivo, giochi di ruolo).

È più che opportuno coinvolgere gli Enti autorizzati e le associazioni familiari.

### **5. Strumenti di monitoraggio e/o valutazione dell'attività**

Al termine del percorso formativo e informativo, appare necessario rilasciare ai genitori aspiranti all'adozione l'attestato di partecipazione.

Si raccomanda l'adozione di appositi strumenti utili a verificare l'impatto e l'efficacia del percorso effettuato.

Appare opportuno prevedere un'attività di direzione e vigilanza su quanto svolto dalle figure professionali incaricate, con programmazione di aggiornamenti periodici dei formatori.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissione per le Adozioni Internazionali  
*Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993*

### **6. Descrizione sintetica del percorso**

Si raccomanda la trattazione dei temi sottoindicati, avendo cura di distinguere la fase dell'informazione da quella della formazione.

Al fine di assicurare un processo formativo condiviso e partecipato, è possibile anche prevedere momenti di approfondimento su temi specifici richiesti o suggeriti dai partecipanti nel corso della formazione.

Si suggeriscono i seguenti temi:

1. le tappe delle procedure di adozione internazionale (cenni di legislazione nazionale e internazionale in materia di adozione);
2. il ruolo degli attori istituzionali coinvolti nell'adozione internazionale (CAI, Enti autorizzati, Tribunali per i minorenni, Autorità centrali e servizi territoriali, avuto particolare riguardo al supporto che i predetti servizi territoriali possono svolgere nel sostegno alla costruzione della genitorialità adottiva, in relazione ai bisogni della coppia o della persona singola e ai bisogni specifici del bambino);
3. l'approfondimento della motivazione e delle aspettative rispetto alla genitorialità degli aspiranti genitori, l'analisi dei desideri della coppia o delle persone singole nella prospettiva della consapevolezza della differenza tra accettare e accogliere, tra la linea di confine posta tra il bisogno di genitorialità, il desiderio di genitorialità e la realtà della costruzione del legame adottivo;
4. la mancata genitorialità naturale e l'adozione come evento riparativo nella coppia e nelle persone singole;
5. per le persone singole aspiranti genitori:
  - a. le motivazioni e le aspettative che spingono a voler diventare genitori;
  - b. la relazione diadica genitore-figlio/a nella famiglia monogenitoriale: implicazioni, possibilità, rischi;
  - c. la gestione quotidiana del figlio e il ruolo della rete parentale e amicale;
6. le differenze e similitudini tra genitorialità biologica e genitorialità adottiva: aspetti positivi e gratificanti dell'esperienza adottiva;
7. l'importanza della storia personale dei candidati all'adozione nell'esercizio della genitorialità;
8. la costruzione della relazione di attaccamento, la comunicazione non verbale e il corpo nella relazione genitori e figli;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissione per le Adozioni Internazionali  
*Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993*

9. la conoscenza dei bisogni del bambino reale: il passaggio dal figlio ideale al figlio reale; il ruolo della intersoggettività nei percorsi di sviluppo;
10. l'identità adottiva, il racconto della storia e la ricerca delle origini, l'acquisizione in capo alle coppie e alle persone singole aspiranti genitori della consapevolezza dell'importanza della minima conoscenza della lingua, dell'etnia di provenienza, della cultura e tradizioni del Paese di origine;
11. la conoscenza dei bisogni reali del bambino (aspetti legati alla separazione, alla costruzione dell'identità, ai conflitti di lealtà e al legame di attaccamento);
12. i bisogni emotivi e psicologici dei bambini che entrano nel circuito delle adozioni internazionali: conoscenza degli aspetti psico-evolutivi del minore nelle diverse fasce di età; l'impatto delle esperienze precoci e sfavorevoli sul bambino (lunga istituzionalizzazione, traumi, maltrattamenti, abusi sessuali, violenza assistita, ecc); la necessità di immaginare processi di recupero e riparazione del bambino in relazione alla sua fase di sviluppo e dei suoi "tempi sensibili" di recupero;
13. le risorse cognitive ed emotive dei bambini: plasticità neuronale, resilienza e capacità di recupero;
14. la conoscenza dei bisogni speciali e particolari dei bambini adottivi, anche avuto riguardo alle problematiche psico-fisiche di vario genere, agli aspetti sanitari e all'accoglienza sanitaria; la differenza tra problematiche relative a quadri patologici e condizioni connesse con il processo di sviluppo;
15. l'accoglienza del bambino e le complessità di integrazione legate alla diversa cultura di provenienza, alla identità etnica e all'origine;
16. l'inserimento scolastico del minore;
17. il mantenimento dei legami del bambino adottivo con le figure affettive significative della vita pregressa all'adozione, anche in relazione alle famiglie sostitutive o affidatarie, avuto riguardo all'impegno dei genitori adottivi e al mantenimento del legame del bambino con le figure affettive significative, nei modi e tempi utili a garantire il benessere del bambino e la costruzione della famiglia adottiva;
18. le dinamiche legate all'accoglienza della fratria, sia con riferimento alla famiglia che intende adottare in relazione ai componenti del nucleo familiare e al bambino in affido, ove presente, sia con riferimento alle figure affettive significative della vita pregressa del bambino adottivo.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissione per le Adozioni Internazionali  
*Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993*

### APPENDICE I

#### ***BREVE INQUADRAMENTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE INERENTE ALLA FORMAZIONE DEGLI ASPIRANTI GENITORI ADOTTIVI NELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE***

##### ***1.1. Il principio del superiore interesse del minore e la funzione della formazione degli aspiranti genitori adottivi***

Nel diritto internazionale dei diritti umani, l'adozione internazionale si configura come istituto volto alla tutela del minore, alla garanzia del corretto esercizio della responsabilità genitoriale e alla promozione della cooperazione tra ordinamenti. Quale strumento di protezione residuale è destinato ad operare esclusivamente quando non sia possibile assicurare al minore una famiglia idonea nel proprio contesto di origine. In tale prospettiva, la formazione degli aspiranti genitori adottivi si rivela indispensabile per garantire il superiore interesse del minore, in quanto orientata alla costruzione di una genitorialità adottiva consapevole, competente e capace di accogliere la complessità che caratterizza il fenomeno adottivo.

La letteratura giuridica e psicosociale converge nel ritenere che l'adozione presenti un grado di complessità superiore rispetto ad altre forme di genitorialità, in ragione della frequente presenza di traumi pregressi, della dimensione interculturale e delle specifiche vulnerabilità dei minori di età adottati. Ne deriva che l'idoneità genitoriale non può essere intesa in termini statici o meramente formali, ma deve essere letta come capacità dinamica, suscettibile di essere costruita e rafforzata attraverso percorsi di formazione strutturati.

In quest'ottica si configura, pertanto, come presidio di prevenzione dei rischi connessi all'adozione, poiché, consentendo agli aspiranti genitori di acquisire consapevolezza delle peculiarità dell'adozione, dei bisogni reali delle persone di minore età adottabili e delle proprie risorse e fragilità, contribuisce a ridurre le probabilità di inserimenti familiari inadeguati, crisi adottive e interruzioni dei percorsi e a favorire un incontro più responsabile tra le storie dei minori e quelle delle famiglie.

Nella definizione di percorsi di sviluppo degli interventi di preparazione e formazione degli aspiranti genitori adottivi risulta, quindi, essenziale ripercorrere le indicazioni che normativa e giurisprudenza sovranazionale possono offrire sul tema.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissione per le Adozioni Internazionali  
*Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993*

### **1.2. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo: obblighi statali e preparazione dei genitori adottanti**

Sebbene la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 (CRC) non contenga un riferimento espresso alla formazione degli aspiranti genitori adottivi, il suo impianto normativo evidenzia chiaramente la necessità di garantire che le stesse procedure adottive siano accompagnate da misure idonee a tutelare in modo effettivo il minore di età. L'articolo 21, dedicato specificamente all'adozione, impone agli Stati Parte di assicurare che essa sia autorizzata esclusivamente dalle autorità competenti e avvenga sulla base di tutte le informazioni pertinenti, nel rispetto del principio del superiore interesse del minore sancito all'articolo 3.

Il Comitato per la CRC, organo di controllo della Convenzione, ha progressivamente chiarito il contenuto degli obblighi in essa previsti attraverso i propri Commenti generali, in particolare il n. 14 sul superiore interesse del minore (29 maggio 2013) e il n. 21 sui minori privi di cure parentali (21 giugno 2017). In tali documenti, il Comitato sottolinea che la valutazione dell'idoneità degli aspiranti genitori adottivi deve includere non solo aspetti materiali e relazionali, ma anche la capacità di comprendere i bisogni specifici dei minori di età, nonché la disponibilità a intraprendere percorsi di apprendimento e di supporto.

Il Commento generale n. 14 può essere letto quale strumento pedagogico e riflessivo che accompagna i futuri genitori a comprendere che l'adozione non costituisce primariamente un progetto dell'adulto, bensì una risposta ai bisogni specifici di un minore, portatore di una storia, di un'identità e, spesso, di fragilità pregresse.

In questa prospettiva, il principio del superiore interesse del minore implica per i genitori adottanti la disponibilità a mettere al centro il benessere globale del figlio, anche quando ciò richiede di rivedere aspettative, desideri o idealizzazioni sull'adozione. La formazione deve pertanto favorire l'interiorizzazione dell'idea che essere genitori adottivi significa assumere una responsabilità orientata primariamente allo sviluppo emotivo, relazionale e identitario del minore, riconoscendo che i suoi tempi e i suoi bisogni possono non coincidere con quelli dell'adulto.

Anche il Commento generale n. 21 offre indicazioni di particolare rilievo poiché consente di comprendere più a fondo le esperienze di marginalità, esclusione e vulnerabilità che possono caratterizzare il vissuto pregresso di molti minori di età adottabili. Per i genitori adottanti, questa prospettiva è fondamentale per evitare letture riduttive o stigmatizzanti della storia del minore di età, aiutandoli a interpretare comportamenti complessi non come "problemi", ma come risposte adattive a esperienze di insicurezza, instabilità e talvolta violenza.

Il Comitato per la CRC sottolinea, inoltre, che le esperienze di strada sono frequentemente intrecciate a traumi, violazioni dei diritti fondamentali e interruzioni ripetute delle relazioni di



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissione per le Adozioni Internazionali  
*Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993*

cura. A fronte di tanto si richiede ai genitori adottivi una consapevolezza specifica dell'impatto del trauma sullo sviluppo emotivo e comportamentale, nonché la disponibilità a collaborare con servizi specialistici e reti di supporto. Il Commento in esame rafforza così l'idea che la famiglia adottiva non debba essere lasciata sola, ma inserita in un sistema di protezione integrato. Richiama, inoltre, con forza il principio di non discriminazione e il dovere degli adulti di contrastare ogni forma di esclusione sociale. Trasposto nella formazione degli aspiranti genitori adottivi, questo significa prepararli a sostenere il minore di età anche nel confronto con lo stigma sociale, con le difficoltà di integrazione scolastica e con eventuali discriminazioni legate al passato, all'origine etnica o alla condizione di vulnerabilità vissuta.

In conclusione, la formazione degli aspiranti genitori adottivi si configura come strumento di attuazione degli obblighi convenzionali, funzionale a garantire che le decisioni adottive siano assunte sulla base di una valutazione informata e approfondita. La mancata predisposizione di adeguati percorsi formativi potrebbe, al contrario, configurare una violazione indiretta degli obblighi derivanti dall'articolo 21 della Convenzione, nella misura in cui espone il minore di età al rischio di inserimenti familiari inadeguati o non sufficientemente preparati e consapevoli.

### **1.3. La Convenzione de L'Aja del 1993 e la nozione di idoneità "preparata"**

La Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 (**Convenzione de L'Aja**) sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale rappresenta il principale strumento giuridico internazionale adottato sul tema e segna un passaggio decisivo nel riconoscimento della preparazione degli aspiranti genitori adottivi quale elemento strutturale dello stesso sistema adottivo.

In particolare, l'articolo 5 della Convenzione de L'Aja, occupa una posizione centrale nella sua architettura, perché definisce le condizioni che devono essere verificate nello Stato di accoglienza prima che il minore di età possa essere affidato a una coppia o a una persona residente all'estero. La norma richiede che gli aspiranti genitori siano "idonei e qualificati" per adottare, il che implica la necessità di percorsi di formazione adeguati, e mira, dunque, a evitare che l'adozione internazionale si trasformi in una risposta impropria a bisogni degli adulti o in un meccanismo di trasferimento del minore di età privo di adeguate tutele.

Il primo elemento qualificante della norma in commento è il riconoscimento del ruolo determinante dello Stato di accoglienza nella valutazione dell'idoneità degli aspiranti genitori adottivi. Questa previsione attribuisce rilievo giuridico al principio secondo cui l'adozione non è un diritto dell'adulto ma una misura di protezione del minore di età, subordinata a una valutazione rigorosa delle capacità educative, affettive e relazionali degli aspiranti genitori



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissione per le Adozioni Internazionali  
*Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993*

adottivi. L'idoneità non è intesa in senso meramente formale ma come risultato di un'analisi approfondita della situazione personale, familiare e sociale degli aspiranti genitori adottivi.

Sotto il profilo della tutela dei diritti del minore di età, l'articolo 5 attua chiaramente il principio del superiore interesse del minore, pur senza menzionarlo espressamente. Ogni verifica, ivi richiesta, è orientata a garantire che l'adozione sia una soluzione realmente vantaggiosa per il bambino adottato, non solo sul piano giuridico, ma anche su quello umano e relazionale. La centralità della valutazione preventiva e dell'informazione degli aspiranti genitori adottivi contribuisce, infatti, a ridurre il rischio di fallimenti adottivi e di successive rotture del legame familiare, che rappresenterebbero una grave lesione dei diritti del minore di età.

La dottrina ha sottolineato come la nozione di “preparazione” contenuta nella Convenzione de L'Aja non possa essere interpretata in senso restrittivo, ma debba essere intesa come processo complesso e multidimensionale, comprendente aspetti informativi, riflessivi e trasformativi. Tale interpretazione è stata ulteriormente sviluppata dai molteplici documenti di orientamento e guida alle buone pratiche elaborate dalla Conferenza de L'Aja, che attribuiscono alla formazione un ruolo centrale nella prevenzione degli abusi, nella riduzione delle crisi e dei fallimenti adottivi e nella promozione di adozioni sostenibili nel lungo periodo.

I documenti insistono, in particolare, sulla necessità che i percorsi formativi affrontino temi quali l'impatto dell'abbandono e dell'istituzionalizzazione sullo sviluppo del minore di età, la costruzione dell'identità adottiva, le dinamiche interculturali e la gestione delle relazioni con il Paese di origine. In tal modo, la formazione diviene parte integrante della cooperazione internazionale prevista dalla Convenzione de L'Aja, contribuendo a creare un linguaggio comune e standard condivisi tra gli Stati Parti coinvolti.

Il documento contenente le conclusioni e le raccomandazioni dell'ultima sessione speciale sull'attuazione della Convenzione de L'Aja del 1993<sup>1</sup>, dedicato in modo specifico all'adozione internazionale dei minori di età con bisogni speciali riflette l'evoluzione del fenomeno adottivo e affronta le sfide giuridiche ed etiche connesse all'adozione di bambini con disabilità, problemi di salute o vissuti traumatici complessi. In esso si sottolinea l'importanza di una preparazione approfondita degli aspiranti genitori, di una valutazione accurata delle risorse familiari e di un accompagnamento post-adottivo adeguato, sottolineandosi altresì che l'adozione di minori di età con bisogni speciali non può essere guidata da logiche di semplificazione procedurale, ma richiede garanzie rafforzate, proprio in ragione della maggiore vulnerabilità dei soggetti coinvolti.

---

<sup>1</sup> Conclusions & Recommendations (C&R) adopted by the Fifth Meeting of the Special Commission on the Practical Operation of the 1993 Adoption Convention, July 2022 <https://assets.hcch.net/docs/d56b7ba3-6695-4862-b49c-75c730e9d599.pdf>



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissione per le Adozioni Internazionali  
*Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993*

### **1.4. La Convenzione europea sull'adozione dei minori, riveduta nel 2008**

Nel quadro del Consiglio d'Europa, la **Convenzione europea sull'adozione dei minori**, nella sua versione riveduta del 2008 (Convenzione 2008), rappresenta uno degli strumenti più importanti in materia di protezione dei minori di età e armonizzazione delle legislazioni nazionali sull'adozione. Essa aggiorna e sostituisce la Convenzione del 1967, adeguandone i contenuti all'evoluzione del diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, ai principi affermati dalla **Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)** e dalla **Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC)**.

La Convenzione 2008 si colloca peraltro in un rapporto di complementarietà con la Convenzione de L'Aja. Mentre quest'ultima disciplina specificamente le adozioni transnazionali, la Convenzione 2008 si concentra soprattutto sull'adozione interna. Nell'individuazione di standard di tutela omogenei volti a rafforzare la protezione del minore di età tale Convenzione produce, però, effetti di natura sostanziale che si riverberano anche in ambito sovranazionale e, quindi, anche sulle procedure connesse all'adozione internazionale.

Dal punto di vista giuridico essa si fonda sull'idea che l'adozione sia una misura di protezione del minore di età e non uno strumento per soddisfare un interesse degli adulti. Il principio del superiore interesse del minore è posto al centro dell'intero impianto normativo e costituisce il criterio guida per l'interpretazione e l'applicazione di tutte le sue disposizioni. In conformità agli standard delle Nazioni Unite, viene a livello europeo ribadito il principio che ogni decisione adottiva deve essere orientata a garantire al minore di età uno sviluppo armonico, affettivo, educativo e sociale, in un contesto familiare stabile e sicuro.

Con riferimento ai requisiti che devono possedere gli aspiranti genitori adottivi, la Convenzione 2008 non impone un modello familiare unico, consentendo l'adozione anche da parte di persone singole e, se lo Stato lo prevede nel rispettivo assetto legislativo e procedurale, da parte di coppie non sposate ma richiede che gli Stati Parti garantiscano una valutazione seria e individualizzata dell'idoneità delle persone che intendono adottare. Tuttavia, la scelta di ampliare o restringere l'accesso all'adozione resta affidata alla legislazione nazionale, nel rispetto del margine di apprezzamento degli Stati Parti.

Sul piano degli effetti giuridici, la Convenzione 2008 afferma che l'adozione deve creare un legame stabile e duraturo tra il minore di età e la famiglia adottiva, equiparabile, per quanto possibile, a quello derivante dalla filiazione biologica. Allo stesso tempo, riconosce l'importanza dell'identità del minore di età e invita gli Stati Parti a disciplinare l'accesso alle informazioni sulle origini, compatibilmente con l'interesse del minore di età e con la tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissione per le Adozioni Internazionali  
*Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993*

### **1.5. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e il margine di apprezzamento degli Stati**

La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), pur non riconoscendo un diritto soggettivo all'adozione, ha costantemente affermato che le relazioni adottive rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 8 della CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare; le procedure adottive devono, pertanto, rispettare i requisiti di legalità, legittimità dello scopo e proporzionalità.

Nell'ultimo decennio, la giurisprudenza europea ha rivestito un ruolo particolarmente significativo perché ha contribuito a chiarire il delicato equilibrio esistente tra l'interesse superiore del minore, i diritti dei genitori biologici e le scelte discrezionali degli Stati in materia di politiche familiari, occupandosi, tra l'altro, del tema dell'accesso all'adozione e alle misure di protezione familiare da parte di soggetti non inseriti nel modello familiare tradizionale.

In linea generale, la Corte EDU ha riconosciuto agli Stati un ampio margine di apprezzamento nella definizione dei criteri di idoneità adottiva, purché le restrizioni siano giustificate dalla tutela dell'interesse del minore di età. In tale contesto, l'imposizione di percorsi di formazione obbligatori è stata ritenuta compatibile con la CEDU, in quanto finalizzata a garantire una valutazione approfondita delle capacità genitoriali e a prevenire, oltre che crisi e fallimenti adottivi, situazioni potenzialmente dannose per il minore di età.

In particolare, la Corte ha riconosciuto che misure volte a preparare e sostenere i genitori adottanti possono costituire strumenti legittimi e necessari di politica familiare. La formazione, dunque, non si pone in contrasto con il diritto alla vita familiare, ma ne rappresenta una modalità di tutela indiretta, orientata alla protezione dei diritti del minore di età.

### **1.6. Il Consiglio d'Europa e l'evoluzione degli standard in materia di adozione**

Il Consiglio d'Europa ha contribuito in modo significativo all'evoluzione degli standard convenzionali sopra esaminati in materia di adozione attraverso atti di *soft law*, ossia atti non vincolanti. In questa accezione, le numerose Raccomandazioni del Comitato dei Ministri hanno promosso un approccio integrato alla formazione, sottolineando l'importanza della multidisciplinarietà e del coordinamento tra autorità giudiziarie, servizi sociali e professionisti del settore. In tali documenti, la formazione è concepita non solo come fase preliminare, ma come processo continuo, destinato a proseguire anche nel periodo post-adottivo.

Un primo riferimento centrale è rappresentato dalle Raccomandazioni del Comitato dei Ministri sui diritti dei minori di età che vivono in forme di accoglienza alternativa e nelle quali l'adozione è inquadrata come una delle possibili soluzioni stabili per le persone di minore età che non possono rientrare nella famiglia di origine. In tali atti, il Comitato dei Ministri ribadisce che essa



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissione per le Adozioni Internazionali  
*Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993*

deve essere considerata una misura di protezione permanente, da adottare solo quando sia accertata l'impossibilità di una reintegrazione familiare e nel rispetto del principio di sussidiarietà. In questo contesto, la preparazione e la formazione dei genitori adottanti vengono qualificate come una garanzia essenziale per il superiore interesse del minore, e non come un adempimento meramente formale.

Nel periodo successivo al 2020, anche alla luce delle criticità emerse durante la pandemia, il Comitato dei Ministri ha posto particolare attenzione alla qualità dei percorsi di valutazione e accompagnamento delle famiglie adottive. Le Raccomandazioni insistono sul fatto che gli Stati devono assicurare programmi di formazione obbligatoria, strutturata e continua per i genitori adottanti, sia prima, sia dopo l'adozione. La formazione è concepita come uno strumento di prevenzione delle crisi adottive e come mezzo per rendere effettivi i diritti del minore di età, in particolare il diritto allo sviluppo armonico, alla stabilità affettiva e alla protezione da nuove esperienze di abbandono.

Un elemento ricorrente nelle Raccomandazioni del Comitato dei Ministri è il richiamo alla dimensione traumatica delle esperienze pregresse di molti minori di età adottabili. Gli Stati sono invitati a garantire che la formazione dei genitori adottanti includa contenuti specifici sul trauma infantile, sull'attaccamento, sulle conseguenze dell'istituzionalizzazione e sulle rotture relazionali. Questo orientamento riflette un approccio giuridico sostanziale: la capacità dei genitori di comprendere e gestire tali aspetti viene considerata parte integrante della loro idoneità adottiva, in quanto direttamente collegata al rispetto dell'articolo 8 della CEDU e al diritto del minore di età alla vita familiare.

Il Comitato dei Ministri ha valorizzato, inoltre, il diritto del minore all'ascolto e alla partecipazione, sottolineando che la formazione dei genitori adottivi deve includere competenze relazionali e comunicative adeguate all'età e alla maturità dello stesso adottando. Le Raccomandazioni chiariscono che l'ascolto del minore di età non è solo un obbligo delle autorità pubbliche ma anche una responsabilità quotidiana dei genitori adottanti, i quali devono essere preparati a riconoscere e rispettare la voce del figlio, anche quando essa si esprime in forme indirette o problematiche.

Un ulteriore profilo rilevante riguarda l'identità del minore di età e il tema delle origini. Le Raccomandazioni adottate negli ultimi anni sottolineano che la formazione dei genitori adottanti deve affrontare in modo esplicito la questione della sua storia personale, delle sue origini familiari, culturali ed etniche e del diritto a conoscere, nei limiti previsti dalla legge, le proprie radici. In questa prospettiva, i genitori adottanti sono formati non a sostituire la storia del minore di età, ma a integrarla in un percorso di crescita rispettoso della sua identità, in linea con gli standard internazionali ed europei sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Infine, il Comitato dei Ministri ha più volte richiamato la necessità di un accompagnamento post-adoattivo effettivo, accessibile e non stigmatizzante. Le Raccomandazioni affermano che la formazione non può esaurirsi nella fase preadottiva, ma deve proseguire nel tempo attraverso servizi di supporto, consulenza e aggiornamento, riconoscendo che l'adozione è un processo dinamico e di lunga durata. Questo orientamento consolida una concezione dell'adozione come



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissione per le Adozioni Internazionali  
*Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993*

responsabilità condivisa tra la famiglia e lo Stato, nella quale la formazione dei genitori adottanti assume un ruolo strutturale nella tutela dei diritti del minore di età. Ne emerge una visione dell'adozione come un percorso complesso e non lineare, in cui il sostegno istituzionale e la formazione continua rappresentano elementi imprescindibili per garantire il benessere sia del minore sia della famiglia adottiva.

### ***1.7. Il quadro normativo italiano: dalla valutazione dell'idoneità alla formazione come strumento di tutela***

Nel quadro italiano la legge n. 184 del 1983, come modificata dalla legge n. 476 del 1998, recepisce i principi della Convenzione de L'Aja e attribuisce un ruolo centrale alla preparazione degli aspiranti genitori adottivi. Pur non disciplinando in modo dettagliato i contenuti della formazione, la normativa affida ai servizi socio-assistenziali e alla Commissione per le Adozioni Internazionali il compito di accompagnare le coppie lungo l'intero percorso adottivo.

Questa legislazione rappresenta il fondamento dell'intero sistema italiano di tutela dei minori di età privi di un ambiente familiare idoneo e costituisce una delle espressioni più significative del principio secondo cui il minore di età è titolare di un vero e proprio diritto a crescere in una famiglia. Tale principio, posto all'articolo 1 della legge, orienta l'intero impianto normativo e qualifica l'adozione come misura di protezione del minore di età, a cui ricorrere solo quando risulti definitivamente impossibile assicurargli una crescita adeguata all'interno della famiglia di origine.

Un passaggio decisivo nell'evoluzione del quadro legislativo è rappresentato dalla legge n. 476 del 1998, che ha dato attuazione alla Convenzione de L'Aja e ha profondamente riformato la disciplina dell'adozione internazionale. Con questo intervento, l'adozione internazionale viene inserita in un sistema strutturato di cooperazione tra Stati, fondato sulla presenza di un'Autorità centrale e su rigorose garanzie procedurali. In Italia, tale ruolo è svolto dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, che coordina l'attività degli enti autorizzati, vigila sul rispetto delle regole e assicura che le procedure si svolgano nel rispetto del superiore interesse del minore.

La riforma del 1998 rafforza in modo significativo la tutela del minore di età, imponendo controlli stringenti sulla sua adottabilità, sulla genuinità dei consensi e sull'idoneità degli aspiranti genitori adottivi. In questo contesto, l'accompagnamento dei genitori assume una valenza giuridica rilevante, poiché è funzionale a garantire che l'adozione sia frutto di una scelta consapevole e responsabile. La valutazione psicosociale, il decreto di idoneità e il ruolo degli enti autorizzati presuppongono un percorso di conoscenza e preparazione che consente agli aspiranti genitori adottivi di comprendere la complessità dell'adozione e le esigenze specifiche dei minori di età adottabili.

Un elemento sempre più centrale nell'applicazione della legge n. 184 del 1983 è rappresentato dalla formazione degli aspiranti genitori adottivi. Essa, infatti, è considerata una componente



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissione per le Adozioni Internazionali  
*Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993*

essenziale della tutela del minore di età nonché quale parte integrante del procedimento di valutazione e accompagna l'intero percorso adottivo, dalla fase preadottiva a quella successiva all'ingresso del minore di età in famiglia. La preparazione degli aspiranti genitori adottivi è orientata a sviluppare consapevolezza sulle conseguenze dell'abbandono, sulle dinamiche dell'attaccamento, sull'identità adottiva e, nelle adozioni internazionali, sulle differenze culturali. Nel suo complesso, la legge n. 184 del 1983, come modificata dalla legge n. 476 del 1998 e integrata da successivi interventi normativi, configura l'adozione come una misura complessa, garantita e profondamente orientata alla tutela dei diritti del minore di età. La crescente attenzione alla formazione degli aspiranti genitori adottivi riflette la maturazione del sistema, che riconosce come la qualità del progetto adottivo e la preparazione degli adulti rappresentino condizioni imprescindibili per rendere effettivo il diritto del minore di età a una famiglia stabile, consapevole e capace di accompagnarlo nella sua crescita.

Nel tempo, la disciplina è stata ulteriormente arricchita da interventi normativi e giurisprudenziali che hanno rafforzato il diritto del minore alla stabilità affettiva, alla continuità delle relazioni e alla definizione tempestiva del proprio progetto di vita. In questo quadro si collocano anche le più recenti aperture interpretative e legislative, che hanno ampliato la platea dei potenziali genitori adottanti, sempre subordinando l'accesso all'adozione a una rigorosa valutazione di idoneità e alla centralità dell'interesse del minore di età.

La legge n. 149 del 2001 interviene in modo incisivo sulla legge n. 184 del 1983, rafforzandone l'impianto e chiarendone la finalità. Il mutamento del titolo in "Diritto del minore a una famiglia" non è solo simbolico, ma esprime un cambiamento sostanziale di prospettiva. La riforma del 2001 ribadisce che l'affidamento deve essere realmente temporaneo e che il minore di età non può restare per tempi indefiniti in una condizione di incertezza affettiva e giuridica.

Innanzitutto, nell'impianto normativo viene introdotto un principio di responsabilità delle istituzioni, chiamate a definire in tempi ragionevoli il progetto di vita del minore di età, evitando il protrarsi di situazioni provvisorie che possano comprometterne lo sviluppo emotivo. La legge in parola incide sulla disciplina dell'adozione rendendo più flessibili alcuni requisiti formali, come quelli relativi alla differenza di età tra adottanti e adottato, e valorizzando una valutazione sostanziale dell'idoneità genitoriale. L'idoneità non è più letta come semplice rispetto di parametri anagrafici o giuridici, ma come capacità concreta di rispondere ai bisogni affettivi, educativi e relazionali del minore di età. In questa prospettiva, il ruolo dei servizi sociali e della valutazione psicosociale assume un rilievo centrale.

Alla luce del quadro legislativo sopra delineato, la giurisprudenza italiana in materia di adozione di minori di età ha conosciuto un'evoluzione significativa, guidata soprattutto dall'esigenza di rileggere la legge n. 184 del 1983 alla luce dei principi costituzionali, della CEDU e della CRC.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissione per le Adozioni Internazionali  
*Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993*

In particolare, merita attenzione la giurisprudenza che ha più volte richiamato esplicitamente il tema della formazione dei genitori adottanti nei decreti di idoneità. In diverse decisioni, i Tribunali hanno affermato che la partecipazione attiva ai percorsi formativi e la capacità di elaborare i contenuti relativi al trauma dell'abbandono, all'identità adottiva e alle possibili difficoltà relazionali costituiscono elementi decisivi nella valutazione dell'idoneità. In alcuni casi, i giudici hanno subordinato il rilascio o il mantenimento del decreto di idoneità alla prosecuzione di percorsi di accompagnamento, soprattutto in presenza di adozioni di minori di età con bisogni speciali. La riflessione giurisprudenziale più recente ha ribadito che la capacità genitoriale non possa essere presunta o esclusa sulla base di categorie astratte, ma debba essere verificata attraverso percorsi seri di valutazione e preparazione, presupponendo in via implicita che la selezione degli aspiranti genitori adottivi, anche persone singole, passi attraverso strumenti rigorosi di accertamento dell'idoneità, nei quali la consapevolezza, la preparazione e il supporto assumono un ruolo centrale.

La riforma dell'ordinamento minorile ha ulteriormente rafforzato questa impostazione, valorizzando il ruolo dei servizi territoriali e la necessità di un approccio integrato e multidisciplinare. La formazione degli aspiranti genitori adottivi emerge così come snodo fondamentale del sistema di tutela del minore di età, in grado di coniugare esigenze di valutazione, sostegno e prevenzione.

Si riportano di seguito alcune significative pronunce della giurisprudenza europea e nazionale che si collocano in una medesima direttrice evolutiva, orientata al superamento di automatismi e preclusioni fondate sul modello familiare tradizionale, e alla valorizzazione della valutazione concreta e individualizzata dell'interesse superiore del minore, anche in materia di adozione e protezione familiare.

Un caso più recente è *M.D. e altri c. Malta*, su cui la Corte si è pronunciata con sentenza del 17 ottobre 2023: esso ha riguardato l'accesso all'adozione e alle misure di protezione familiare da parte di soggetti non inseriti nel modello familiare tradizionale. La Corte ha ribadito che l'articolo 8 CEDU non garantisce un diritto all'adozione, ma ha chiarito che, una volta che uno Stato apre l'adozione anche a persone singole, ogni esclusione o diniego deve essere fondato su una valutazione individualizzata e non su presunzioni generali.

Corte europea dei diritti dell'uomo, *M.D. e altri c. Malta*, n. 64791/10, 17 ottobre 2023

~~~~~

Nel caso *V.M.A.* (C-490/20, 2021), che riguarda il riconoscimento della filiazione di un minore con due genitori dello stesso sesso, legalmente riconosciuti in uno Stato membro, la Corte di Giustizia europea ha stabilito che lo Stato di cittadinanza del minore deve rilasciare documenti di identità che consentano l'esercizio dei diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione, anche se il modello familiare non è previsto dal diritto nazionale. Sebbene non si tratti di adozione in senso stretto, la



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissione per le Adozioni Internazionali  
*Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993*

sentenza è cruciale per le famiglie adottive, perché afferma che il superiore interesse del minore e il diritto alla vita familiare impongono il riconoscimento funzionale del legame genitoriale, almeno ai fini del diritto dell'Unione. In termini semplici, la Corte chiarisce che un minore non può perdere diritti europei a causa delle scelte normative degli Stati in materia familiare. Questo principio si riflette direttamente sull'adozione internazionale o intracomunitaria, poiché gli Stati non possono rifiutare il riconoscimento degli effetti essenziali dell'adozione se ciò comporta una lesione dei diritti del minore, in particolare del diritto alla libera circolazione e all'unità familiare.

Corte di giustizia europea, V.M.A. (C-490/20), 14 dicembre 2021

~~~~~

La sentenza n. 183 del 1994 della Corte costituzionale è rilevante per il tema dell'adozione da parte di persone singole. La Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle norme della legge n. 184 del 1983 che non consentono al single l'adozione legittimante. La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate, ma ha svolto un'articolata motivazione di sistema. In particolare, ha affermato che l'attuale disciplina non è manifestamente irragionevole, ma ha anche chiarito che l'interesse del minore non può essere automaticamente identificato con la presenza di due genitori. La Corte ha ribadito che l'adozione in casi particolari, prevista dall'articolo 44 della legge n. 184 del 1983, costituisce uno strumento costituzionalmente adeguato a consentire l'adozione da parte di single quando ciò risponda al concreto interesse della persona di minore età. Al tempo stesso, ha rivolto un esplicito invito al legislatore affinché rivaluti complessivamente la disciplina dell'adozione, alla luce dei mutamenti sociali e della giurisprudenza europea.

Con la più recente sentenza n. 33 del 2025, la Corte costituzionale è intervenuta sul divieto per le persone singole di accedere all'adozione internazionale previsto dalla legge n. 184 del 1983. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che riservavano in modo automatico l'adozione internazionale alle sole coppie coniugate, ritenendo che tale esclusione fosse incompatibile con i principi costituzionali e convenzionali, in primo luogo con il superiore interesse del minore. Nel ragionamento della Corte, l'adozione è ribadita come misura di protezione del bambino e non come diritto dell'adulto. Proprio per questo, la Consulta afferma che non è costituzionalmente ammissibile una preclusione fondata esclusivamente sullo status personale dell'aspirante genitore, senza consentire alcuna valutazione concreta della sua idoneità. L'automatismo legislativo viene giudicato irragionevole perché impedisce alle autorità competenti di verificare se, in uno specifico caso, una persona single possa offrire al minore un ambiente familiare stabile, adeguato e rispondente ai suoi bisogni. La Corte chiarisce che la propria decisione non introduce un diritto generalizzato del single ad adottare, né equipara in modo indistinto tutte le forme familiari. Essa si limita a rimuovere un divieto assoluto, restituendo centralità alla valutazione individualizzata dell'interesse del minore, che resta affidata al giudice e ai servizi competenti. In questo senso, la sentenza si colloca in continuità con la giurisprudenza costituzionale precedente, ma compie un passo ulteriore, allineando la disciplina interna agli



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissione per le Adozioni Internazionali  
*Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993*

standard europei e internazionali che richiedono decisioni non discriminatorie e fondate su accertamenti concreti. In prospettiva sistematica, la sentenza n. 33 del 2025 rafforza l'idea che la capacità genitoriale non possa essere presunta o esclusa sulla base di categorie astratte, ma debba essere verificata attraverso percorsi seri di valutazione e preparazione. Pur senza soffermarsi diffusamente sul tema della formazione, la decisione presuppone implicitamente che la selezione degli aspiranti genitori, anche single, passi attraverso strumenti rigorosi di accertamento dell'idoneità, nei quali la consapevolezza, la preparazione e il supporto assumono un ruolo centrale.

In linea con i principi affermati dalla Corte costituzionale, anche la Corte di cassazione si è espressa nel merito: con sentenza n. 38162 del 30 dicembre 2022 è stata riconosciuta la legittimità dell'adozione in casi particolari da parte di una persona single, sottolineando che l'interesse del minore alla stabilità affettiva e giuridica prevale su ogni considerazione astratta relativa al modello familiare. La Corte ha inoltre precisato che l'idoneità dell'adottante deve essere valutata anche alla luce del percorso di consapevolezza e preparazione svolto, riconoscendo implicitamente il valore giuridico della formazione del genitore adottante.

Corte costituzionale, sentenza 15 giugno 1994, n. 183

Corte costituzionale, sentenza 21 marzo 2025, n. 33

Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 30 dicembre 2022, n. 38162



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissione per le Adozioni Internazionali  
*Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993*

### *Bibliografia di riferimento*

#### **1. Normativa internazionale di riferimento e documenti correlati**

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, ratificata con [Legge 27 maggio 1991, n. 176](#)

Commento generale n. 14 sul superiore interesse del minore, 29 maggio 2013

Commento generale n. 21 sui minori di età privi di cure parentali, 21 giugno 2017

Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata con [Legge 31 dicembre 1998, n. 476](#)

Convenzione europea sull'adozione dei minori, ratificata con [Legge 22 maggio 1974, n. 357](#); versione riveduta nel 2008 e non ancora ratificata dall'Italia

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in GUCE C 202/389, 7 giugno 2016

#### **2. Normativa nazionale di riferimento**

[Legge 4 maggio 1983, n. 184, Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori](#)

[Legge 28 marzo 2001, n. 149, Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", così ridenominata "Diritto del minore ad una famiglia" nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile](#)

[Legge 10 dicembre 2012, n. 219, Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali](#)

[Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219](#)

[Legge 19 ottobre 2015, n. 173, Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare](#)

[Legge 20 maggio 2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze](#)

[Legge 26 novembre 2021, n. 206, Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure](#)



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissione per le Adozioni Internazionali  
*Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993*

*urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*

Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (si vedano in particolare gli articoli 27-34 riguardanti le Modifiche relative al procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie e le Modifiche in materia di Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; si segnala in tal senso la denominazione del Tribunale per i minorenni in Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie)

### **3. Giurisprudenza internazionale di riferimento**

Corte EDU, Mandet c. Francia, n. 30955/12, 14 gennaio 2016  
Corte di giustizia europea, Rendón Marín (C-165/14), 13 settembre 2016  
Corte EDU, Paradiso e Campanelli c. Italia, n. 25358/12, 24 gennaio 2017  
Corte di giustizia europea, Coman e a. (C-673/16), 5 giugno 2018  
Corte di giustizia europea, SM (C-129/18), 26 marzo 2019  
Corte EDU, Strand Lobben e altri c. Norvegia, n. n. 37283/13, 10 settembre 2019  
Corte EDU, Abdi Ibrahim c. Norvegia, n. n. 15379/16, 10 dicembre 2021  
Corte EDU, M.D. e altri c. Malta, n. 64791/10, 17 ottobre 2023

### **4. Giurisprudenza nazionale di riferimento**

Corte costituzionale, sentenza 18 dicembre 2017, n. 272  
Corte costituzionale, sentenza 4 novembre 2020, n. 230  
Corte costituzionale, sentenza 15 giugno 1994, n. 183  
Corte costituzionale, sentenza 21 marzo 2025, n. 33  
Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 8 maggio 2019, n. 12193  
Corte di cassazione, Sezione I Civile, ordinanza 26 giugno 2019, n. 17100  
Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 30 dicembre 2022, n. 38162



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissione per le Adozioni Internazionali  
*Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993*

### *Appendice II*

#### *L'ATTUAZIONE TERRITORIALE DELLA FORMAZIONE DEGLI ASPIRANTI GENITORI ADOTTIVI: PROTOCOLLI REGIONALI, PRASSI GIUDIZIARIE E BUONE PRATICHE*

##### ***2.1. La dimensione territoriale dell'adozione internazionale e il ruolo delle Regioni nel sistema italiano***

Nel sistema italiano delle adozioni internazionali, la dimensione territoriale assume un rilievo decisivo nell'attuazione concreta dei principi normativi nazionali e internazionali. La scelta del legislatore di non disciplinare in modo uniforme e dettagliato i percorsi di formazione degli aspiranti genitori adottivi ha determinato un significativo spazio di intervento per le Regioni, chiamate a organizzare, coordinare e regolamentare l'azione dei servizi socio-sanitari e degli enti coinvolti nel procedimento adottivo.

I protocolli regionali si collocano in questo spazio come strumenti di orientamento estremamente significativi giacché sono dotati di una rilevante efficacia regolativa. Essi agevolano un raccordo concettuale ed operativo tra livelli istituzionali diversi – amministrazioni regionali, servizi territoriali, Tribunali per i minorenni, enti autorizzati – contribuendo a dare attuazione concreta ai principi della Convenzione de L'Aja del 1993 e della normativa nazionale in vigenza.

La diffusione di protocolli operativi regionali risponde, da un lato, all'esigenza di garantire una gestione coordinata dei procedimenti adottivi e, dall'altro, alla necessità di adattare i percorsi formativi alle specificità organizzative e sociali dei territori. Tuttavia, come emergerà dall'analisi comparata, tale pluralità di modelli ha prodotto anche significative disomogeneità applicative, che incidono sulla qualità e sull'uniformità della formazione offerta agli aspiranti genitori adottivi la quale, pertanto, necessita di un rinnovato assetto di indirizzo con impatti fattuali sulle misure attuative della disciplina legislativa e regolamentare in essere.

##### ***2.2. Struttura e finalità dei percorsi formativi nei protocolli regionali: un'analisi comparata ed alcune buone pratiche di coordinamento interistituzionale***

La ricognizione dei protocolli e degli atti regionali in materia di adozione internazionale nel contesto italiano offre una ricostruzione del tema la formazione degli aspiranti genitori adottivi



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissione per le Adozioni Internazionali  
*Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993*

alla luce della disciplina assicurata attraverso strumenti di natura amministrativa. Tali strumenti, pur muovendosi entro il quadro tracciato dalla legge n. 184 del 1983 e dalla Convenzione de L'Aja del 1993, riflettono una notevole varietà di approcci organizzativi, contenutistici e metodologici, che incidono in modo significativo sull'esperienza degli aspiranti genitori adottivi e sulla qualità complessiva dei percorsi adottivi.

Un primo elemento comune che emerge dall'analisi comparata riguarda il riconoscimento, pressoché unanime, della formazione come fase essenziale del procedimento adottivo, strettamente connessa alla valutazione dell'idoneità. In tutte le Regioni, la formazione è concepita come passaggio preliminare o comunque integrato rispetto all'istruttoria psico-sociale, finalizzato a sostenere la consapevolezza degli aspiranti genitori adottivi e a prepararli alle specificità dell'adozione, in particolare internazionale. Tuttavia, il modo in cui tale funzione viene declinata varia sensibilmente da territorio a territorio.

Le Regioni del Centro-Nord, in particolare Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana, presentano modelli relativamente strutturati e articolati. In tali contesti, i protocolli e le linee guida delineano percorsi formativi complessi, caratterizzati da una pluralità di incontri, dal coinvolgimento di équipe multidisciplinari e dall'attenzione esplicita ai profili psicologici, relazionali e interculturali dell'adozione internazionale. Il caso del Piemonte appare emblematico, in quanto già con le linee di indirizzo del 2006 la formazione viene concepita come percorso metodologico continuo, che accompagna la coppia dalla fase preparatoria fino al post-adozione, distinguendo chiaramente tra momenti informativi, riflessivi e valutativi.

Analogamente, l'Emilia-Romagna si distingue per un modello di governance multilivello particolarmente avanzato, formalizzato nel protocollo del 2016, che coinvolge non solo la Regione e i servizi territoriali, ma anche il Tribunale per i minorenni, l'Ufficio scolastico regionale, gli enti autorizzati e le associazioni di famiglie adottive. In questo contesto, la formazione assume una funzione esplicitamente sistemica, volta non solo a preparare gli aspiranti genitori adottivi, ma anche a costruire un linguaggio comune tra i diversi attori istituzionali coinvolti nel percorso adottivo.

Un tratto distintivo dei protocolli più recenti, come quello della Toscana del 2023 o del Friuli-Venezia Giulia del 2023, è rappresentato dall'attenzione crescente alla dimensione del sostegno e dell'accompagnamento, anche oltre la fase pre-adottiva. In tali modelli, la formazione non è più concepita esclusivamente come requisito preliminare per l'accesso all'adozione, ma come parte di un continuum di interventi che includono il supporto post-adottivo, in linea con le raccomandazioni della Commissione per le Adozioni Internazionali e con gli orientamenti propri degli standard normativi internazionali.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissione per le Adozioni Internazionali  
*Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993*

Diverso appare l'approccio adottato in alcune Regioni del Mezzogiorno, quali Sicilia, Calabria e, in parte, Molise e Basilicata. In questi contesti, gli atti regionali tendono a enfatizzare maggiormente la standardizzazione delle procedure e la funzione valutativa della formazione. Il sistema inter-assessoriale siciliano del 2004, ad esempio, introduce procedure omologate per la preparazione degli aspiranti genitori adottivi e per la redazione delle relazioni sociali e psicologiche, con l'obiettivo dichiarato di garantire uniformità e comparabilità delle valutazioni. Tuttavia, tale impostazione potrebbe ridurre lo spazio per una formazione realmente riflessiva e partecipativa, privilegiando l'esigenza di controllo e di omogeneità documentale.

La Calabria e la Basilicata presentano protocolli o linee guida che, pur richiamando l'importanza della formazione, appaiono meno dettagliati sotto il profilo dei contenuti e delle metodologie formative, lasciando ampi margini di discrezionalità ai servizi territoriali. Questa variabilità organizzativa riflette spesso differenze di risorse e di capacità amministrativa, ma si presta al contempo ad una verifica costante degli standard minimi comuni e sulla parità di trattamento degli aspiranti genitori adottivi sul territorio nazionale.

Le buone pratiche sopra riportate evidenziano come la formazione possa costituire un luogo privilegiato di integrazione tra dimensione valutativa e dimensione di supporto, contribuendo a costruire una relazione di fiducia tra gli aspiranti genitori adottivi e le istituzioni. La comparazione tra modelli regionali mostra, inoltre, come il coordinamento interistituzionale rappresenti un fattore determinante per la qualità dei percorsi formativi e per la loro efficacia nel lungo periodo.

### ***2.3. Il ruolo dei Tribunali per i minorenni nella gestione e valorizzazione della formazione pre-adottiva***

Nella ricostruzione comparata degli assetti strutturali ed operativi regionali, un ulteriore profilo d'indagine riguarda il ruolo attribuito ai Tribunali per i minorenni.

Un elemento ricorrente nei protocolli regionali è il richiamo esplicito alla collaborazione con i Tribunali per i minorenni, che così assumono un ruolo centrale nella fase di valutazione dell'idoneità adottiva. Le prassi giudiziarie analizzate evidenziano come molti Tribunali attribuiscano un valore significativo alla partecipazione attiva degli aspiranti genitori ai percorsi formativi, considerandola un indicatore di consapevolezza e di responsabilità genitoriale.

In molte Regioni, i protocolli prevedono forme di collaborazione strutturata con l'autorità giudiziaria minorile, riconoscendo al Tribunale un ruolo centrale non solo nella decisione finale



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissione per le Adozioni Internazionali  
*Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993*

sull'idoneità, ma anche nell'orientamento complessivo del percorso formativo. In alcune realtà, come Emilia-Romagna, Lazio e Veneto, il coinvolgimento del Tribunale è formalizzato attraverso la sottoscrizione diretta dei protocolli, a testimonianza di una concezione integrata del sistema adottivo. In alcune realtà territoriali, i Tribunali per i minorenni partecipano direttamente alla definizione dei protocolli operativi, contribuendo a delineare i contenuti della formazione e a chiarire il rapporto tra percorso formativo e valutazione giudiziaria. Questa collaborazione favorisce una maggiore coerenza tra le aspettative dell'autorità giudiziaria e il lavoro dei servizi territoriali, riducendo il rischio di sovrapposizioni o di incomprensioni.

Nel complesso, l'analisi dei protocolli regionali e delle prassi dei Tribunali per i minorenni evidenzia come la formazione degli aspiranti genitori adottivi rappresenti uno snodo fondamentale del sistema italiano delle adozioni internazionali. La valorizzazione della formazione come strumento di tutela del minore di età richiede un rafforzamento del coordinamento tra livelli istituzionali e una riflessione approfondita sul rapporto tra valutazione e sostegno. In tale prospettiva, i protocolli regionali possono costituire un laboratorio privilegiato di sperimentazione, a condizione che siano inseriti in un quadro nazionale coerente e orientato alla piena attuazione dei principi internazionali in materia di adozione.

Ciò non esclude una possibile variabilità nelle prassi applicative. In altri termini, in assenza di indicazioni nazionali vincolanti, il peso attribuito alla partecipazione ai percorsi formativi nelle decisioni di idoneità può variare sensibilmente da un Tribunale all'altro, incidendo sulla percezione che gli aspiranti genitori adottivi hanno della formazione stessa, talvolta vissuta più come strumento di selezione che come occasione di sostegno.

Nel complesso, il sistema nazionale è ricco di esperienze e di buone pratiche e in esso la formazione degli aspiranti genitori adottivi emerge come ambito privilegiato di sperimentazione amministrativa e organizzativa, nel quale le Regioni hanno svolto un ruolo attivo e creativo. La pluralità di modelli induce a considerare con particolare attenzione un maggiore coordinamento nazionale, volto a garantire standard minimi condivisi e a valorizzare le esperienze più avanzate, senza comprimere le specificità territoriali.

### **2.4. Disomogeneità territoriali e criticità applicative del sistema formativo, per un sostegno dedicato ai percorsi formativi**

L'analisi comparata dei protocolli regionali mette in luce significative disomogeneità territoriali, che riguardano sia la struttura dei percorsi formativi sia i contenuti affrontati. La durata dei percorsi, il numero degli incontri, la composizione delle équipe e il grado di coinvolgimento degli



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissione per le Adozioni Internazionali  
*Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993*

enti autorizzati variano sensibilmente da una Regione all'altra, incidendo sull'esperienza degli aspiranti genitori rispetto all'adozione.

Queste differenze sollevano interrogativi sul rispetto del principio di uguaglianza sostanziale e sulla capacità del sistema di garantire standard minimi di preparazione su tutto il territorio nazionale. In particolare, la mancanza di indicazioni vincolanti sui contenuti essenziali della formazione rischia di compromettere l'effettività degli obblighi derivanti dalla Convenzione de L'Aja e dalla normativa nazionale.

Se dunque la diversificazione territoriale può rappresentare una delle principali criticità del sistema italiano delle adozioni internazionali, il ruolo di indirizzo e coordinamento della Commissione per le Adozioni Internazionali, anche attraverso l'elaborazione di linee guida nazionali condivise, si rivela centrale.

A questo fine, uno dei nodi più delicati riguarda la duplice funzione attribuita alla formazione degli aspiranti genitori adottivi. Da un lato, la formazione è concepita come strumento di sostegno, finalizzato a favorire una scelta consapevole e a preparare gli aspiranti genitori adottivi alle sfide dell'adozione internazionale; dall'altro, essa è spesso utilizzata come elemento valutativo nell'ambito del procedimento di idoneità. Questa ambivalenza può generare tensioni significative, incidendo sulla partecipazione degli aspiranti genitori adottivi e sulla qualità del confronto all'interno dei gruppi formativi. Quando la formazione è percepita prevalentemente come fase di osservazione e giudizio, vi è il rischio che gli aspiranti genitori adottino atteggiamenti difensivi, limitando la possibilità di un'elaborazione autentica delle proprie motivazioni e delle proprie fragilità.

Alcuni protocolli regionali più avanzati cercano di mitigare questa tensione attraverso una chiara distinzione tra momenti formativi e momenti valutativi, oppure attraverso la trasparenza sulle modalità di utilizzo delle informazioni emerse durante i percorsi. Tali esperienze evidenziano l'importanza di un approccio riflessivo e partecipativo, in linea con le indicazioni degli standard internazionali.

Le trasformazioni del fenomeno adottivo, caratterizzate dalla riduzione dei flussi di adozione internazionale e dall'aumento della complessità dei bisogni dei minori di età adottabili, pongono nuove sfide ai sistemi formativi regionali. I protocolli più recenti iniziano a riconoscere l'esigenza di aggiornare i contenuti della formazione, includendo temi quali l'adozione di minori di età con bisogni speciali, la genitorialità terapeutica e il sostegno post-adottivo.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissione per le Adozioni Internazionali  
*Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993*

### *Fonti*

#### **1. *Protocolli/atti regionali per la gestione delle adozioni internazionali***

##### **1. Abruzzo**

**DGR 13 febbraio 2004, n. 72**, Approvazione protocollo operativo e metodologico per gli interventi di servizio sociale e di psicologia territoriali per gli adempimenti relativi alle procedure di adozione internazionale e nazionale. Modifica delle Delib.G.R. 14 dicembre 2000, n. 1672 e Delib.G.R. 17 ottobre 2001, n. 943

[https://legale.savethechildren.it/wp-content/uploads/wpallimport/files/attachments/\\_DatasImport/pdf/d.g.r. 13.2.2004 n. 72\\_abruzzo.pdf](https://legale.savethechildren.it/wp-content/uploads/wpallimport/files/attachments/_DatasImport/pdf/d.g.r. 13.2.2004 n. 72_abruzzo.pdf)

##### **2. Basilicata**

**DGR 3 dicembre 2007, n. 1701**, Approvazione linee guida regionali per l'adozione nazionale e internazionale

[https://www.regione.basilicata.it/wp-content/uploads/giunta/docs/DOCUMENT\\_FILE\\_3041120.pdf](https://www.regione.basilicata.it/wp-content/uploads/giunta/docs/DOCUMENT_FILE_3041120.pdf)

<https://www.regione.basilicata.it/?temi-spp=sociale/saaf-servizio-adozioni-affidamenti-familiari>

##### **3. Calabria**

**DGR 16 dicembre 2003, n. 1006**, Protocollo operativo per le attività inerenti all'adozione internazionale tra Regione Calabria, Enti titolari delle funzioni in materia di minori, Enti autorizzati - Individuazione di forme stabili di collegamento con i Tribunali per i Minorenni di Catanzaro e Reggio Calabria.

<https://www.regione.calabria.it/dipartimento-salute-e-welfare/settori-del-dipartimento/11-immigrazione-nuove-marginalita-e-inclusione-sociale-centro-antidiscriminazione-contrastallo-poverta-famiglia-e-servizi-educativi-terzo-settore-volontariato-e-servizi-civile-servizio-regionale-adozioni-internazionali/>



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissione per le Adozioni Internazionali  
*Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993*

### 4. Campania

**Protocollo di intesa per le azioni di sostegno alla adozione.** “Percorsi adottivi” adozioni nazionali ed internazionali.

<https://www.regione.campania.it/assets/documents/protocollo-unito-10-04-2015.pdf>

### 5. Emilia Romagna

**DGR 6 giugno 2016, n. 817**, Schema di protocollo in materia di adozione tra regione Emilia-Romagna, tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna, ANCI Emilia-Romagna, ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, enti autorizzati all'adozione internazionale, associazioni di famiglie adottive e loro coordinamenti.

[https://serviziisir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action\\_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod\\_protocollo=GPG/2016/893&ENTE=1](https://serviziisir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=GPG/2016/893&ENTE=1)

<https://sociale.regione.emilia-romagna.it/adozioni/il-percorso-delladozione/le-principali-competenze-istituzionali-dei-soggetti-del-sistema-adozione/protocollo-regionale-in-materia-di-adozione-anno-2016>

### 6. Friuli-Venezia Giulia

**DGR 30 ottobre 2023, n. 1689**, L 184/1983, art 39 bis. schema di protocollo di intesa in materia di adozione nazionale e internazionale tra la regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il garante regionale dei diritti della persona, il tribunale per i minorenni, le aziende sanitarie regionali, gli enti autorizzati all'adozione internazionale di cui all'art 39 ter della L 184/1993, l'ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e i servizi sociali dei comuni, corredata dalle linee guida per l'adozione nazionale e internazionale in Friuli Venezia Giulia. Approvazione.

[https://www.regione.fvg.it/asp/delibere/layout2008\\_2.asp?pag=1&cerca=true&anno=2023&num=1689&tx\\_dataDel=&key=&uf=](https://www.regione.fvg.it/asp/delibere/layout2008_2.asp?pag=1&cerca=true&anno=2023&num=1689&tx_dataDel=&key=&uf=)

### 7. Lazio

**DGR 25 marzo 2016, n. 106**, Approvazione schema di Protocollo operativo per la collaborazione tra servizi territoriali, Enti autorizzati e Tribunale per i minorenni, in materia di adozione nazionale ed internazionale, con la partecipazione delle associazioni familiari.

<https://www.regione.lazio.it/documenti/56160816>



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissione per le Adozioni Internazionali  
*Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993*

### 8. Liguria

**DGR 29 giugno 2007, n. 731**, Approvazione del protocollo di intesa tra la Regione Liguria e la Regione Piemonte in materia di adozione internazionale.

**Liguria, DGR 13 giugno 2008, n. 637**, "Approvazione schema di Convenzione tra la regione Liguria e l'agenzia per le adozioni internazionali (A.R.A.I.) della regione Piemonte"

<https://iterg.regione.liguria.it/>

### 9. Lombardia

**DGR 8 agosto 2003, n. VII/14043**, Linee per la definizione del percorso adottivo, in applicazione del protocollo operativo coordinato, ai sensi della legge n. 476/98, approvato con Delibera G.R. 29 dicembre 2000, n. 2992

<https://legale.savethechildren.it/delibera/127317db-7b0a-43f2-ad3d-1d89ef82d1a5/>

### 10. Marche

**DGR 29 ottobre 2002, n. 1896**, Linee d'indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati d'intervento in materia di adozione internazionale.

<https://www.norme.marche.it/NormeMarche/atto/detail.html?id=1377294>

### 11. Molise

**L.R. 26 aprile 2004, n. 9**, Provvedimenti per l'adozione di minori da parte delle coppie residenti nella Regione Molise

<https://consiglio.regione.molise.it/node/8291>

**Reg. reg. 19 dicembre 2007, n. 4**, Regolamento di attuazione della legge regionale 26 aprile 2004, n. 9, concernente: "Provvedimenti per l'adozione di minori da parte delle coppie residenti nella Regione Molise".

<http://www1.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/4ADB8D3D50A6A61BC12573CD003EC9DD?OpenDocument>

**DGR 11 gennaio 2008, n. 20**, Approvazione Linee guida, di cui all'art. 2 del Regolamento di attuazione della legge regionale 26 aprile 2004, n. 9 - "Provvedimenti per l'adozione di minori da parte delle coppie residenti nella regione Molise"



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissione per le Adozioni Internazionali  
*Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993*

<http://www2.regione.molise.it/web/grm/DelibereGiuntaAnni2000.nsf/0/C12573F1002962ACC12573D0005796E6?OpenDocument>

### **12. Piemonte**

**L.R. 16 novembre 2001, n. 30**, Legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 e dalla legge 28 marzo 2001, n. 149. Istituzione della Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari e dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali.

<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=30&LEGGEANNO=2001>

**DGR 13 novembre 2006, n. 90-4331**, Integrazioni delib. GR 26 marzo 2001, n. 27-2549 – Approvazione allegato D) Linee di indirizzo in materia di adozioni per un percorso metodologico dalla fase preparatoria all'abbinamento al post adozione ed allegato E) Linee di indirizzo per l'organizzazione dei corsi di preparazione per le coppie aspiranti all'adozione nazionale ed internazionale.

<https://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2006/47/siste/00000309.htm>

**DGR 29 dicembre 2015, n. 29-2730**, L.31 dicembre 1998 n.476: " Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja 29 maggio 1993. Modifiche alla L.4 maggio 1983, n.184, in tema di adozione di minori stranieri". Ridefinizione dell'assetto organizzativo e territoriale delle equipes per le adozioni. Modifica alla D.G.R n.27- 2549 del 26 marzo 2001.

[https://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/05/attach/dgr\\_02730\\_07029122015.pdf](https://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/05/attach/dgr_02730_07029122015.pdf)

### **13. Puglia**

**DGR 11 marzo 2003, n. 168**, Legge 4 maggio 1983, n. 184 e legge 31 dicembre 1998, n. 476 in materia di adozione – Approvazione protocollo operativo per i rapporti tra Regione, tribunali per i minorenni, procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, enti locali, enti autorizzati – Atto di indirizzo e coordinamento.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissione per le Adozioni Internazionali  
*Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993*

### **14. Sardegna**

**DGR n. 51/11 del 24 settembre 2008**, Adozioni nazionali e internazionali: organizzazione degli interventi di sostegno alle famiglie adottive e istituzione di équipe territoriali integrate

<https://delibere.regione.sardegna.it/delibera/27022>

### **15. Sicilia**

**Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali assessorato della sanità, disposizione 3 settembre 2004**, Disposizione interassessoriale per l'applicazione di procedure omologate e standardizzate per la preparazione delle coppie e per la stesura della relazione sociale e psicologica sulle coppie aspiranti all'adozione nazionale e internazionale.

<http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g04-37/g04-37-p44.htm>

All'interno di questa disposizione si fa riferimento alla direttiva interassessoriale n. 709-2763 del 2002, nella quale si fa riferimento a un protocollo d'intesa (art. 3)

### **16. Toscana**

**DGR 23 gennaio 2023, n. 51**, Schema di Accordo di collaborazione in materia di adozione tra la Regione Toscana, i Comuni capofila di Firenze, Prato e le Società della Salute Pisana e Senese - quali enti capofila di Area Vasta, cui afferiscono i relativi Centri per l'adozione - e gli Enti Autorizzati all'adozione internazionale operanti in Toscana. Approvazione.

<https://www.minoritoscana.it/normativa/accordo-di-collaborazione-supporto-sostegno alle-coppie-adottive>

### **17. Trentino-Alto Adige**

**Provincia autonoma di Bolzano**, 25 gennaio 2018, Protocollo d'intesa in materia di adozione internazionale e nazionale

<https://sociale.provincia.bz.it/it/tutela-minori/adozione-minori-alto-adige>

**Provincia autonoma di Trento**, **DGP 22 dicembre 2006, n. 2752**, Approvazione dello schema di protocollo operativo per gli adempimenti inerenti all'adozione nazionale ed internazionale legge 184/83 come modificata dalle leggi 476/98 e 149/01.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissione per le Adozioni Internazionali  
*Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993*

**Provincia autonoma di Trento, 18 novembre 2009**, Protocollo operativo per gli adempimenti inerenti all'adozione nazionale ed internazionale, Legge 184/83 come modificata dalle leggi 476/98 e 149/01

[https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/83991/1337878/file/NUOVO\\_PROTOCOLLO\\_ADOZIONE\\_2009.doc](https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/83991/1337878/file/NUOVO_PROTOCOLLO_ADOZIONE_2009.doc)

### **18. Umbria**

**DGR 30 maggio 2001, n. 547**, Adozione dei protocolli organizzativo, metodologico e operativo in materia di adozioni internazionali, nazionali e affidamento familiare. Impegno di spesa di L. 235.526.880.

**DGR 23 dicembre 2009, n. 1983**, Linee guida in materia di adozione internazionale, nazionale di cui alle leggi 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni ed integrazioni e 31 dicembre 1998, n. 476. Adozione.

<https://www.regione.umbria.it/documents/18/539345/Linee+guida+regionali+adozione+nazionale+ed+internazionale/7cc1c691-5c3e-470e-bfd7-b81e86bd684d>

### **19. Valle d'Aosta**

**DGR 23 dicembre 2002, n. 5045**, Approvazione del Protocollo tra l'Assessorato della sanità, salute e politiche sociali e l'Azienda USL della Valle d'Aosta relativo all'applicazione della legge 31 dicembre 1998, n. 476 e della legge 8 marzo 2001, n. 149, in materia di adozioni di minori.

<https://legale.savethechildren.it/delibera/2a12ab3f-41d6-40b3-a5ab-6266509f713a/>

### **20. Veneto**

**DGR 29 dicembre 2011, n. 2497**, Approvazione del nuovo Protocollo Operativo per le Adozioni Nazionali ed Internazionali (art. 39 bis, legge n. 184/1983) e delle Linee Guida 2011 sulle Adozioni Nazionali ed Internazionali.

<https://bur.regionev.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=237222>